



SANZIONI PER OPERATORI (D. Lgs. n. 163/2019)

Operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014.	sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 15.000
Operatore che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato nell'attività di recupero di gas fluorurati dalle apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.	sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 100.000
Operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati ad effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione entro cinque giorni dall'accertamento della perdita stessa.	sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 25.000
Operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO ₂ equivalente, che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite.	sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 100.000
Operatore di commutatori e di apparecchiature a ciclo di Rankine contenenti gas fluorurati ad effetto serra in quantità pari o superiori a 500 ton. di CO ₂ equivalente (installate a decorrere dal 1° gennaio 2017), che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite.	sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 100.000
Operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse, apparecchiature di protezione antincendio e a ciclo di Rankine contenenti gas fluorurati ad effetto serra in quantità pari o superiori a 500 ton. di CO ₂ equivalente, dotate di un sistema di rilevamento delle perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni dodici mesi.	sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 100.000
Operatore di commutatori contenenti gas fluorurati ad effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO ₂ equivalente (installati a decorrere dal 1° gennaio 2017), dotati di un sistema di rilevamento delle perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni sei anni.	sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 100.000